

n. 470 del 1988 prevede una « rilevazione dei cittadini italiani all'estero », « contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia » realizzata a cura del « Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno » (articolo 8) e considerato che tale censimento degli italiani all'estero mira ad accertare « per le singole persone costituenti la popolazione residente le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali » (articolo 10), se tale censimento degli italiani all'estero sia stato effettuato, se siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989) e quali ne siano i risultati;

se si sia proceduto alle conseguenti necessarie rettificazioni e cancellazioni;

considerato inoltre che ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali la disciplina legislativa precedente (legge 22 gennaio 1966, n. 1) prevedeva all'articolo 11 che « i cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica sempreché conservino i requisiti per essere elettori », e considerato che la modifica apportata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40 afferma, all'articolo 4, che « i cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979 » e che « la iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale », quanti siano stati i cittadini già cancellati, ai sensi dell'articolo 11 della

legge n. 1 del 1966, e poi iscritti nuovamente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 40 del 1979;

se e quali iniziative siano state assunte dalla pubblica amministrazione per accertare « il possesso della capacità elettorale », che costituisce condizione necessaria per l'inserimento d'ufficio ai sensi del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 40 del 1979.

(2-01816) « Calderisi, Bicocchi, Gasparri, Masi, Taradash, Urso ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

SAVARESE. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione dell'Unione europea — DG7 — aveva assegnato nel 1997 uno studio « progetto Egnos » all'Enav stanziando all'uopo dei fondi;

tra le condizioni richieste dall'Unione vi era quello di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento del progetto e una informazione alla Commissione era richiesta per la fine del mese di aprile 1999 —:

se sia vero che in data 21 aprile 1999, da parte degli uffici competenti della Commissione europea, si sia lamentato il ritardo da parte dell'Enav, che non avrebbe effettuato alcuno studio, e sia stato ipotizzato il ricorso a procedure di cancellazione del finanziamento;

se siano a conoscenza e possano confermare la veridicità di tali fatti e, se del caso, come intendano intervenire nei confronti dell'Enav perché, anche in prospettiva dello sviluppo del Gnss, non si leda la credibilità dell'Italia a livello internazionale. (3-03841)